

Assicurazione per cure dentarie 2010. Tutte le differenze rispetto alle attuali CGA a colpo d'occhio.

Le condizioni generali d'assicurazione (CGA/CS) complete dell'«Assicurazione per cure dentarie 2010» sono disponibili tra i download sul nostro sito web: css.ch/adattamento

	Finora CGA Edizione 01.2026	Novità CGA Edizione 01.2027
Art. 3.1	E' considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.	È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.
Art. 3.2	E' considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario. Sulla polizza, per ogni prestazione è riportato se è anche assicurato l'infortunio. Quando nelle presenti condizioni generali d'assicurazione si parla di malattia, per analogia ciò vale anche per gli infortuni.	E' considerato infortunio qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario, che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. Sulla polizza, per ogni prestazione è riportato se è anche assicurato l'infortunio. Quando nelle presenti condizioni generali d'assicurazione si parla di malattia, per analogia ciò vale anche per gli infortuni.
Art. 11	Un cambio di domicilio deve essere notificato immediatamente all'assicuratore.	Se la modifica dell'indirizzo comporta la modifica del premio, la CSS adegua i premi con effetto alla data della modifica dell'indirizzo. La modifica del premio viene comunicata alla persona assicurata con una nuova polizza. In caso di aumento del premio, la persona assicurata ha il diritto di disdire il contratto in questione per iscritto con effetto alla fine del mese in corso. La disdetta è considerata tempestiva se perviene alla CSS al più tardi entro 25 giorni dal ricevimento della nuova polizza. In mancanza di disdetta, ciò vale come accettazione dell'adeguamento della relativa assicurazione.
Art. 13.3	L'assicuratore eroga prestazioni all'estero soltanto finché non ci si possa aspettare un rientro della persona assicurata in Svizzera; versa le prestazioni che la persona assicurata è in grado di documentare fino all'importo eventualmente riportato sulla polizza e per l'ammontare previsto per il luogo di domicilio svizzero della persona assicurata.	Eroghiamo prestazioni all'estero soltanto finché un rientro in Svizzera non è appropriato; versa le prestazioni che la persona assicurata è in grado di documentare fino all'importo eventualmente riportato sulla polizza e per l'ammontare previsto per il luogo di domicilio svizzero della persona assicurata.
Nuovo articolo Art. 19.2		La protezione dei dati è disciplinata dalla LCA e dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le modalità di elaborazione dei dati presso la CSS sono illustrate nella dichiarazione sulla protezione dei dati, che descrive come la CSS tratta i dati personali. La dichiarazione sulla protezione dei dati ha valore dichiarativo e non è parte integrante del contratto. Può essere consultata al sito css.ch/protezione-dati o richiesta all'indirizzo CSS, Incaricato della protezione dei dati, Tribtschenstrasse 21, casella postale 2568, 6002 Lucerna.